LEGGE DI BILANCIO 2023

(L. 197 DEL 29.12.2022)

MISURE FISCALI

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO — ART. 1 C. 54

È **aumentata a 85.000 euro** (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) la soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente, per accedere al regime forfettario, che consente di applicare un'imposta sostitutiva di quelle normalmente previste, con aliquota ordinariamente fissata al 15%.

Viene inoltre previsto che a decorrere dal 2023 il regime forfetario cessa di avere applicazione **immediatamente** (senza quindi aspettare l'anno successivo) per coloro i quali avranno conseguito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Restano invariate tutte le altre norme che regolamentano il regime forfetario.

TASSA PIATTA INCREMENTALE (FLAT TAX) — ART. 1 CC. 55-57

Per le **persone fisiche esercenti attività d'impresa e/o di lavoro autonomo** che non applicano il regime forfetario, per il **solo anno 2023** viene introdotta una "Tassa Piatta Incrementale" (flat tax), che consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, con le caratteristiche di seguito riportate:

- aliquota del 15%,

- base imponibile – che non può essere superiore a 40.000 euro - pari alla differenza tra il reddito d'impresa/lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa/lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

La norma precisa che per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, per la determinazione dei requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni agevolative.

DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA — ART. 1 C. 76

Ai fini Irpef, si **detrae dall'imposta lorda**, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2023**, di **unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B** ai sensi

della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) **immobiliari** o **dalle imprese che le hanno costruite.**

La detrazione è pari al **50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta** in cui sono state sostenute le spese e **nei 9 periodi d'imposta successivi.**

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI — ART. 1 CC. 100-105

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, **entro il 30.09.2023**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale**, o **beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione **che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023**, in forza di titolo di trasferimento avente data certa **anteriore al 1.10.2022**.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che **entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici**.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella **misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative** in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si tra-sformano sono assoggettate a **imposta sostitutiva nella misura del 13%**.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le **aliquote dell'imposta proporzionale di registro** eventualmente applicabili **sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa**.

Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono **versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023**, mediante il modello F24.

La disposizione di favore ai fini IRES e IRAP **non prevede alcuna agevolazione in termini di IVA**, al fine di evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le direttive dell'Unione Europea in materia.

Dunque, l'assegnazione di beni ai soci costituisce operazione rilevante agli effetti dell'IVA, perché assimilata a una cessione di beni.

ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI — ART. 1 C. 106

La legge di bilancio 2023 dà nuovamente facoltà agli imprenditori individuali di procedere all'estromissione dei beni immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio

dell'impresa. Le norme agevolative riprendono le disposizioni già previste dall'art. 1, c. 121 L. 208/2015; in particolare per poter fruire dell'agevolazione l'**opzione** deve essere esercitata **entro il 31.05.2023** e **ha effetto** a decorrere **dal 01.01.2023**. Possono essere esclusi dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali **posseduti alla data del 31.10.2022**.

Nel concreto, l'estromissione agevolata consente di estromettere l'immobile dal patrimonio dell'impresa, mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva** di IRPEF e IRAP in misura dell'**8%**, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni (o in alternativa il valore di mercato o catastale del bene) e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L'imposta va versata in due rate:

- la prima pari al 60%, **entro il 30.11.2023**
- la seconda pari al 40%, **entro il 30.06.2024**.

Le rate devono essere versate mediante modello F24 (senza computo di interessi sulla seconda rata).

Per quanto riguarda le imposte indirette, di registro, ipotecaria e catastale, l'operazione di estromissione non configura alcun trasferimento della proprietà del bene, ma semplicemente un passaggio dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dello stesso soggetto e pertanto nessuna imposta risulta dovuta.

Ai fini IVA, l'operazione deve essere opportunamente valutata, tenendo in considerazione la rettifica dell'IVA detratta in precedenza e anche il regime applicabile all'atto della fuoriuscita dei beni dalla sfera imprenditoriale.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI — ART.1 CC. 107-109

La legge di bilancio 2023 prevede la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni per:

- persone fisiche
- società semplici
- associazioni professionali
- enti non commerciali (limitatamente ai beni posseduti all'interno dell'attività istituzionale)
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia

Oggetto di rivalutazione possono essere:

- partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati
- terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti alla data del **1° gennaio 2023**.

Per poter accedere alla rivalutazione, è richiesto:

- la redazione di una **perizia giurata di stima**
- il versamento di un'**imposta sostitutiva nella misura del 16%**

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato alternativamente in uno dei modi seguenti:

- in un'unica soluzione entro il **15.11.2023**
- in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
    - **15 novembre 2023**
    - **30.06.2024** (maggiorata di interessi in misura del 3% annuo)
    - **30.06.2025** (maggiorata di interessi in misura del 3% annuo)

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 15.11.2023**.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA — ART. 1 C. 276

Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono **elevate da 400.000 a 500.000 euro** per le imprese che esercitano la **prestazione di servizi** e **da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività**.

PROROGA BONUS MOBILI — ART. 1 C. 277

Per l'anno 2023 è **aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro** la misura della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI — ART. 1 CC. 166-173

Viene introdotta la possibilità di regolarizzare **le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, **commesse fino al 31.10.2022**, mediante il versamento di **una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**.

Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, **entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024**.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute **e con la rimozione delle irregolarità od omissioni**.

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).

La procedura **non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti **divenuti definitivi alla data del 1.01.2023**.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno disciplinate le modalità di attuazione.